

TRIBUNALE di NOLA Prima Sezione Civile

Contenzioso bancario, societario e fallimentare

Il giudice designato al procedimento N. 3453/14, dott. Eduardo Savarese, scioglimento della riserva formulata all'udienza odierna, osserva.

La domanda cautelare è articolata dal ricorrente sulla base dell'art. 700 c.p.c. onde sentir condannare tuttavia la ricorrente, sembra prospettare una esistenza di pregiudizio grave ed irreparabile "in re ipsa" il giudice della cautela non condivide questa prospettazione.

Banca d'Italia effettuata in relazione al mancato pagamento di rate di tre contratti di leasing, da parte del cessionario di tutti e tre detti contratti, Società srl, a seguito di cessione dei contratti conclusa senza liberazione del cedente (oggi ricorrente) ex art. 1408 comma 2 c.c. I

in primo luogo, prive di pregio sono le preliminari eccezioni di rito sollevate dalla resistente, in ordine alla non residualità del rimedio azionato nella specie.

Il ricorso non attiene al trattamento dei dati personali, ma prospetta, nel merito, un'azione risarcitoria per illegittima segnalazione da parte dell'istituto bancario resistente al CRIF ed alla Centrale Rischi.

Con ciò il ricorrente si duole quindi della violazione della disciplina speciale regolante tali segnalazioni, violazione che, nel caso di specie, riguarda tanto il contratto di cessione dei contratti di leasing (violazione dell'art. 1408 c.c. terzo comma asserita da parte ricorrente), quanto la causazione di un danno extracontrattuale derivato dal mancato rispetto di norme regolamentari. Ciò assorbe anche la seconda eccezione preliminare, - afferente la incompetenza del giudice adito, la quale dunque pure deve ritenersi priva di pregio.

Giova evidenziare, quanto al merito e con riferimento ai fatti oggetto di controversia, che:

- 1) risulta una segnalazione CRIF: la visura prodotta non è integrale, tuttavia va rilevato come essa segnalazione risalga, per quanto affermato dalla stessa ricorrente, alla fine dell'anno 2012;
- 2) nel maggio 2014, e precisamente il 5 di maggio, la banca resistente ha fatto pervenire comunicazione non di preavviso di

segnalazione alla Centrale Rischi, ma di avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;

3) i contratti di leasing ceduti sono stati risolti per inadempimento del cessionario il 22 luglio 2013, risoluzione comunicata alla cedente oggi ricorrente;

4) con reclamo bancario ed arbitrato bancario, la ricorrente odierna si doleva della violazione dell'art. 1408 comma 3 c.c., in relazione alla segnalazione al CRIF, doglianza rigettata dall'arbitro con pronuncia del 9 aprile 2014, cui seguiva la comunicazione sopra citata del 5 maggio e il deposito del presente ricorso cautelare.

Nel merito, la segnalazione alla Banca d'Italia e, per analogia, al CRIF, rinviene la sua base normativa, in parte, e quanto al potere di vigilanza spettante alla Banca d'Italia in collaborazione costante con gli intermediari finanziari e bancari, sul TUB (art. 53, comma 1, letti), 67 comma 1, lett. a, 107 comma 2), in parte su atti amministrativi (delibera CICR del 29 marzo 1994, e istruzioni con circolare della Banca d'Italia agli enti creditizi).

Tra le ipotesi di segnalazione disciplinate vi è quella dei crediti a sofferenza che presuppongono:

I) l'esistenza di un credito e II) una obiettiva situazione di rischio di inadempimento del titolare della obbligazione dal lato passivo. Mentre nel caso di specie, non pare sussistere un dubbio sostanziale, almeno in ordine all'accertamento "prima facie" caratterizzante la fase cautelare, circa l'esistenza del credito vantato dalla banca, è necessario soffermarsi, in uno alla difesa del ricorrente, sul secondo presupposto. Aderisce infatti questo giudice al costante orientamento giurisprudenziale di merito che, riguardo ai crediti in sofferenza da segnalare, impone all'istituto di credito particolari cautele nella decisione di segnalare dette posizioni, atteso l'effetto incisivo di natura patrimoniale e non scaturente dalla segnalazione alla Banca d'Italia.

In effetti, la circolare della Banca d'Italia dell'11.2.1991 n. 139 e successive modifiche (l'ultima del 4 marzo 2010) prevede che: *"Nella categoria di censimento sofferenze va condotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda(...)* L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".

Come di recente stabilito dalla giurisprudenza di merito *"l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente-debitore, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo sicché ciò che rileva è la situazione oggettiva di capacità cioè l'incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte e che quindi il cliente-debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio (tal le altre, nella giurisprudenza di merito, Trib.Parma, 30.6.2010; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28.5.2009; cfr. anche Cass. 12626/2010 (...)" (Ordinanza 19 maggio 2011, Trib. Bari, in www.ilcaso.it).*

Ora, nella specie, è indubbio che **la banca non abbia comunicato il mancato adempimento delle rate da parte del contraente ceduto, violando il disposto del terzo comma dell'art. 1408 cc la mancata comunicazione è indice palese del fatto che la banca ha proceduto ad una segnalazione in automatico rispetto alla posizione del contraente cedente, in quanto garante del ceduto inadempiente.**

Tuttavia, questa modalità di procedere alla segnalazione è di **certo illegittima:**

il fatto che il contraente cedente rimanga garante delle obbligazioni cedute è indiscusso, ma qui si tratta di stabilire se la banca abbia effettuato una valutazione di oggettivo rischio di inadempimento rispetto alla posizione del segnalato, che è specifica e come tale deve essere trattata dall'intermediario.

In altri termini, la segnalazione automatica nel caso di inadempimento del debitore principale, effettuata a carico del garante, non trova alcun riscontro normativo, ed anzi viola il generale principio di buona fede cui il sistema delle segnalazioni del sistema creditizio è informato.

E, si badi, non è onere del ricorrente provare la inesistenza di un rischio di inadempimento, ma onere della banca **provare di aver valutato specificamente la sussistenza di siffatto rischio prima di effettuare la segnalazione.**

Integrato così il "*fumus*" del ricorso cautelare, deve svolgersi qualche considerazione sul "*periculum*" nonostante l'istituto non si sia soffermato su questo aspetto.

In effetti, il ricorso è stato depositato soltanto il 26 maggio 2014.

Il pericolo lamentato dal ricorrente nella prima pagina del ricorso, invero, sembra concernere la trattativa per un contratto di leasing risalente alla fine del 2012.

A ciò ha fatto seguito il reclamo del ricorrente alla Banca, la risoluzione dei contratti di leasing, il rigetto del reclamo, l'avvio dell'arbitrato bancario: tutto quanto descritto concerne la segnalazione CRIF risalente alla fine del 2012.

Oggi, lo si ribadisce, a quella segnalazione si somma quella alla Centrale Rischi.

Tuttavia, la ricorrente sembra prospettare una esistenza di pregiudizio grave ed irreparabile "in re ipsa": il giudice della cautela non condivide questa prospettazione.

Dalla segnalazione CRIF ad oggi è decorso circa un anno e mezzo di tempo, nel quale la società ha continuato ad operare: essa non ha prospettato al tribunale alcuna prova o principio di prova, ed ancor prima alcuna specifica allegazione, sui danni o i pericoli di danno provocati. Poiché la segnalazione alla centrale rischi ha fatto seguito alla pronuncia negativa dell'arbitro, completando la prima segnalazione al CRIF, è dal momento che la società ricorrente neppure con riferimento al primo semestre del 2014 prospetta danni provocati o il pericolo di danni di natura patrimoniale, non rimediabili altrimenti (non producendo peraltro il bilancio 2013, né una situazione patrimoniale o finanziaria aggiornata, né visure integrali che diano conto dei rapporti finanziari e bancari in corso, di eventuali problemi intersorsi, di revoche di affidi), deve ritenersi che non sussista nella specie un pericolo grave ed imminente di pregiudizio patrimoniale

PQM

Letto l'art. 669 septies rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della resistente che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Nola, il 26 giugno 2014

Giudice Eduardo Savarese

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*